

Previdenza. Vale la durata dell'attività provata dai contributi

# Rischio nuove quote sul bonus anzianità per i lavori usuranti

Nel 2013 tempi di uscita agevolata a regime: la probabile stretta sugli anticipi li allungherà

PAGINA A CURA DI  
**Temistocle Bussino**

Il lavoratori impegnati in attività con un particolare indice di stress psico-fisico maturano il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni. Il Dlgs 67/2011, in applicazione della delega contenuta nel Collegato lavoro, disciplina i criteri del pensionamento anticipato. L'agevolazione andrà a regime solo nel 2013, ma in prospettiva potrebbe anche subire modifiche da un'eventuale stretta sulle pensioni di anzianità.

## Le regole attuali

Restando fermo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, il diritto viene riconosciuto ai soggetti che hanno svolto alcune attività specifiche, tra cui: lavori in galleria, nelle cave o espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità; la lavorazione del vetro; l'attività di conducenti di autobus, i lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie. Inoltre, i lavoratori a turni che hanno prestato la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un minimo di 78 notti (per chi ha maturato i requi-

siti tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009), o per un minimo di 64 notti per coloro che maturano i requisiti dopo il 1° luglio 2009. Nell'elenco anche l'attività in orario notturno che comprenda almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per l'intero anno lavorativo.

Per fruire del beneficio pensionistico anticipato è necessario che i lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative, per un periodo di tempo pari a:

- almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei

requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

- almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018. In quest'ultimo caso, invece, la sola condizione posta è che il lavoratore abbia svolto attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

## Il periodo utile

La circolare ministeriale 22/2011 precisa che ai fini del computo dei periodi di lavoro si tiene conto della durata effettiva dell'atti-

ività. Il lavoro effettivo è desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, dovendo perciò escludere i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (ad esempio i periodi di cassa integrazione a zero ore), mentre si tiene comunque conto dei periodi di lavoro anche soltanto parzialmente coperti da contribuzione figurativa. L'accesso anticipato al pensionamento potrà essere richiesto anche dai lavoratori che maturano i requisiti cumulando la contribuzione da lavoratore autonomo. Il beneficio previdenziale si sostanzia in un anticipo della decorrenza della pensione di anzianità. I benefici, fermo restando il requisito minimo contributivo dei 35 anni, consistono nella riduzione dei requisiti (età anagrafica ovvero somma di età anagrafica e anzianità contributiva) per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Ad esempio, in via transitoria, per gli anni 2011 e 2012 lo sconto riguarda la riduzione di tre anni dell'età anagrafica (da 60 anni a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 96 passa 94). A partire dal 2013 il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipata si consegue con un'età anagrafica ridotta di 3

anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (cosiddetta quota) ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti ordinari (si veda il grafico).

Il Dlgs 67/2011 dispone le modalità per definire il beneficio pensionistico da applicare nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo. Infatti, in caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti va attribuito il beneficio più favorevole.

In prospettiva, come accennato, bisognerà fare i conti con l'eventuale stretta sulle pensioni di anzianità e con le diverse ipotesi sul tappeto le quali potrebbero portare all'abolizione dei trattamenti stessi. Una prima ipotesi prevede l'anticipo dal 2013 al 2012 della quota 97 (età più contribuzione), passando a quota 98 nel 2013, quota 99 nel 2014 per poi arrivare gradualmente a quota 100 nel 2015. Una seconda ipotesi prevede un vincolo dell'età, pari ad almeno 60 anni più i 40 anni di contributi che porterebbe sempre a quota 100 senza però passaggi intermedi. Una terza ipotesi prevede un minimo di 62 anni di età sino a un massimo di 67/70 anni con penalizzazioni per chi esce dal lavoro prima dei 65 anni di età, ma con bonus per chi opta per l'uscita dai 66 anni in poi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LO SCONTO DI TRE ANNI

L'accesso può essere richiesto anche da chi ha maturato le condizioni sommando periodi da «autonomo».

### I requisiti per i lavori logoranti


Età pensionabile e quota (contributi + età)

LEGENDA:  Requisiti normali  Requisiti ridotti

**2009** (dal 1/7 al 31/12/2009) **2010**



**2011 - 2012** **2013**



In caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti va attribuito il beneficio più favorevole. Ad esempio, se un lavoratore matura il diritto a pensione nel 2011 e perfeziona il requisito dei 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa per lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71 e per lo svolgimento di addetto alla linea catena: se per almeno la metà dei 7 anni (per almeno 3 anni e 6 mesi) ha svolto lavoro come addetto alla linea catena ha diritto all'applicazione dei benefici spettanti ai lavoratori addetti alla linea catena

### I punti principali

#### 01 | GLI INTERESSATI

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (articolo 2 del Dm Lavoro 19 maggio 1999);
- lavoratori notturni, come definiti dal Dlgs n. 66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- lavoratori addetti alla "linea catena" (ad esempio confezioni con tessuti di articoli per abbigliamento, costruzioni di autoveicoli e rimorchi);
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto con capienza complessiva non inferiore a 9 posti.

#### 02 | LA DOMANDA

La richiesta del lavoratore deve attestare la manifestazione di volontà di avvalersi dei benefici previdenziali; specificare i periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio; allegare la documentazione minima necessaria sia in riferimento ai periodi sia all'assetto organizzativo dell'azienda.

#### 03 | IL DATORE

Il datore di lavoro dovrà rendere disponibile la documentazione - che andrà prodotta in copia - entro 30 giorni dalla richiesta. La circolare n. 22/2011 elenca la documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio (ad esempio: prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per notturno, contratto di lavoro individuale con inquadramento e mansioni del lavoratore).

#### 04 | CONFORMITÀ

È necessaria la dichiarazione di conformità

all'originale che deve essere rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale (nel caso anche il curatore o il commissario liquidatore). La dichiarazione di conformità può non essere presente nei casi di comprovata impossibilità, quali ad esempio l'irreperibilità del datore di lavoro dovuta ai casi di aziende fallite.

#### 05 | I TERMINI

La domanda andava presentata entro il 30 settembre 2011 da chi ha già maturato i requisiti o li matura entro il 31 dicembre 2011 (attraverso il modello AP45 allegato al messaggio Inps 25 agosto 2011, n. 16762). Se i requisiti maturano dal 1° gennaio 2012 la domanda va presentata entro il 1° marzo di ogni anno di maturazione.

#### 06 | RITARDATARI

Qualora il soggetto interessato presenti in ritardo la richiesta per beneficiare della pensione anticipata, l'ente previdenziale comunica che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: di un mese (per un ritardo di presentazione di un mese); di due mesi (per ritardo compreso fra due e tre mesi); di tre mesi (per un ritardo nella presentazione della domanda di oltre tre mesi).

#### 07 | LE FINESTRE

Per le finestre di accesso non è prevista alcuna disposizione speciale derogatoria al sistema generale e, pertanto, la decorrenza del pensionamento è quella prevista in via generale. Nel caso in cui i requisiti di età e contribuzione vengano raggiunti dopo il 31 dicembre 2010 si applicheranno, quindi, le finestre mobili (per i dipendenti la prima rata di pensione viene liquidata trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti).